



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

*Roma, data protocollo*

Alle Direzioni Centrali  
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo  
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento  
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.  
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.  
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.  
Loro Sedi

Oggetto: Decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4 (Articolo 21). Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro. Circolare Inps del 17/06/2019 n. 93 e Messaggio Inps del 25/07/2019 n. 2847 - Ulteriori chiarimenti.

Si informa che con la circolare n. 93 del 17/06/2019, che si allega e al cui contenuto si rimanda integralmente, l'Inps ha fornito indicazioni in merito alla disposizione di cui all'art. 21 del decreto legge indicato in oggetto, che dispone la possibilità per i lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro, di chiedere di essere esclusi dall'applicazione del massimale contributivo Inps, previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Com'è noto, l'art. 2, comma 18, della legge 335/95 sopra citata, ha disposto per i lavoratori che hanno il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro) un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutata dall'ISTAT, pari, per l'anno 2019, a euro 102.543,00. L'applicazione del massimale comporta che tutta la retribuzione percepita oltre il limite annualmente indicato non è assoggettabile a contribuzione.

Il decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, ha previsto che i lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono previste forme di previdenza complementare e che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, possano, a domanda, chiedere di essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo annuo sopracitato.

COPIA DI LAVORO



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come quello del comparto Sicurezza e Difesa, ed in generale tutto il personale delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro pubblicistico, rientra tra quello che può esercitare, fermi restando i suddetti requisiti, la suddetta opzione, in quanto al momento risulta essere escluso da forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.

La facoltà di opzione può essere esercitata, a pena di decadenza, dai:

- dipendenti in servizio alla data del 29/1/2019 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019):
  - entro sei mesi dal 29/1/2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo;
  - entro sei mesi dalla data di superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29/1/2019, la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo.
- dipendenti assunti a decorrere dal 30/1/2019:
  - entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.

L'opzione deve essere esercitata utilizzando il modello "AP136" pubblicato sul sito internet dell'Inps [www.inps.it](http://www.inps.it).

Con il messaggio n. 2847 del 25/07/2019, che si allega e al cui contenuto si rimanda integralmente, l'Inps ha fornito ulteriori chiarimenti di seguito sintetizzati, in riscontro a quesiti pervenuti a fronte della pubblicazione della citata circolare n. 93/2019.

### Esclusione dall'esercizio di opzione.

I dipendenti non possono esercitare l'opzione per l'esclusione al massimale contributivo annuo nel caso in cui, in assenza di forme pensionistiche di settore, le amministrazioni di appartenenza abbiano istituito forme di previdenza per il proprio personale, con una quota di contribuzione a proprio carico, che integrano il trattamento di previdenza obbligatorio.

Nei casi in cui i lavoratori che hanno esercitato l'opzione si avvalgano, successivamente, di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, in ragione di nuove previsioni legislative o contrattuali, saranno nuovamente assoggettati al massimale contributivo di cui al citato art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

### Esercizio del diritto di opzione da parte di coloro che hanno presentato una domanda di riscatto del corso di laurea o accredito figurativo relativa a periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

I dipendenti assunti dal 1° gennaio 1996 che acquisiscano, mediante domanda di riscatto del corso di laurea, anzianità pregressa al 1° gennaio 1996, non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. L'acquisizione da parte dell'interessato dello status di "vecchio iscritto" (contribuzione ante 1996) è comunque subordinata all'assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come "nuovo iscritto" (contribuzione dal 1996).



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

La presente nota, trasmessa agli Uffici in indirizzo a mezzo posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla *intranet* del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si prega, pertanto, a voler dare alla presente la più ampia diffusione a tutto il personale.

**IL DIRETTORE CENTRALE  
Italia**



Firmato digitalmente da:  
FABIO ITALIA  
Ministero dell'Interno/97420690584  
Firmato il 13/08/2019 12:25  
Seriale Certificato: 4574  
Valido dal 08/09/2016 al 09/09/2019  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA